

B O Z Z A

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ramo Trasporti)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE SARDEGNA

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CABOTAGGIO
MARITTIMO REGIONALE**

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 998 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto che ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e degli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007;
- il successivo comma 999 prevede che le suddette convenzioni sono stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario;
- con specifico riferimento ai servizi di cabotaggio regionale, l'art. 57 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore;
- la stessa norma, inoltre, ha disposto che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 26, al comma 3, lett. a), del decreto legge 185/2008 ha disposto che la competenza di amministrazione e programmazione dei servizi di cabotaggio rimanga in capo allo Stato centrale sino al 1° gennaio 2010;
- inoltre, l'art. 26 del decreto legge 207/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14/2009, ha stabilito che al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, le convenzioni attualmente in vigore sono state prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere;

- in relazione alla privatizzazione della Tirrenia S.p.A. e delle sue controllate, tenuto conto che le stesse svolgono attività di servizio pubblico, si applica la disciplina dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo cui “per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari”;
- in data 13 marzo 2009 è stato emanato il DPCM dove sono stati definiti le modalità e i termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, prevedendo l'alienazione della totalità della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia S.p.A. – comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle Società marittime regionali – da effettuarsi mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
- al fine di agevolare anche il processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia delineato dal suddetto DPCM, l'articolo 7-sexies comma 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ha disposto l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, relative alla Cassa Integrazione Guadagni, anche al personale del Gruppo Tirrenia;

CONSIDERATO CHE

1. successivamente all'emanazione del richiamato DPCM, si è manifestato l'interesse, da parte della Regione Sardegna a rilevare da Tirrenia S.p.A., a titolo gratuito, la proprietà della Società regionale di navigazione Saremar S.p.A., provvedendo autonomamente, successivamente al trasferimento, all'avvio di una procedura di privatizzazione del trasporto di cabotaggio marittimo regionale, nel territorio di competenza, nel rispetto della normativa e delle esigenze di pubblico servizio;
2. è intendimento del Governo presentare una norma che:
 - a) disporrà il trasferimento, a titolo gratuito, del 100% del capitale sociale della Società Saremar da Tirrenia alla Regione Sardegna . La Società Saremar sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le attività e passività connesse;
 - b) determinerà in 12.332.440,84 euro per ciascuno degli anni di durata della convenzione da stipularsi ai sensi del successivo punto 3, l'ammontare delle risorse finanziarie a carico del Bilancio dello Stato da destinarsi alla Società Saremar per garantire il livello dei servizi erogati in convenzione; tali risorse costituiscono una quota dell'importo massimo di **173.370.249,00** euro a carico dello Stato, destinato a copertura degli oneri di servizio pubblico previsto per il Gruppo Tirrenia.
 - c) individuerà la composizione del Collegio Sindacale della Società esercente i servizi oggetto di convenzione nei seguenti termini: in qualità di membri effettivi, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed un rappresentante della Regione interessata; in qualità di membri supplenti: un rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed un rappresentante della Regione interessata;

3. è in fase di predisposizione una nuova convenzione, che sarà sottoscritta tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Regione Sardegna e Società regionale Saremar ad esito del trasferimento di tale Società alla Regione Sardegna che stabilirà termini, modalità e condizioni per l'esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo tra la Regione Sardegna e le proprie isole minori ; la durata di tale nuova convenzione sarà di 12 anni (si allega uno Schema di Convenzione in bozza e privo dei relativi Allegati tecnici in fase di predisposizione).
4. è interesse delle Amministrazioni Centrali mantenere l'attività di coordinamento sull'intero comparto del cabotaggio regionale, configurandosi quale unico interlocutore con i Servizi della Commissione UE, al fine di garantire che le attività poste in essere siano conformi alla normativa comunitaria;
5. ferma restando la facoltà della Regione Sardegna di effettuare, tramite i propri Uffici locali, ogni attività di monitoraggio ritenuta necessaria per il corretto espletamento dei servizi oggetto della stipulando convenzione, è convenuto che l'attività di vigilanza tecnico-contabile venga svolta, congiuntamente, dalla Regione territorialmente interessata e da funzionari, all'uopo designati, dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione allegato;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe

CONVENGONO E STIPULANO

Quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo Procedimentale.

ARTICOLO 2

(Acquisizione Società regionale)

La Regione Sardegna si impegna ad acquisire a titolo gratuito la società Saremar, nonché ad avviare le procedure di gara per la privatizzazione delle stesse, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, garantendo il mantenimento del livello dei servizi contenuti nell'Allegato A allo schema di convenzione.

ARTICOLO 3 (Convenzione)

Ai sensi dell'art.1, comma 999 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, la Regione Sardegna sarà tenuta a stipulare, con la Società Regionale, di concerto con le Amministrazioni centrali interessate, una convenzione per gli Oneri di Servizio Pubblico conforme allo schema di convenzione allegato che recepisce i criteri stabiliti nella Delibera CIPE n.111 del 9 novembre 2007 adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 999 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ARTICOLO 4 (Contratti in corso)

Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti da contratti per lavori, forniture e servizi in corso di svolgimento, assunti dalla società Saremar precedentemente al passaggio del pacchetto azionario in capo alla Regione Sardegna e sino al momento in cui detta Regione non affidi l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo tramite procedura di pubblica evidenza (nel rispetto delle norme comunitarie), l'attività di coordinamento per l'acquisizione delle suddette forniture resta in capo alla società Tirrenia alla quale Saremar riconoscerà un corrispettivo per il servizio svolto.

ARTICOLO 5 (Vigilanza)

I compiti di vigilanza sull'espletamento dei servizi di collegamento marittimo da parte del soggetto affidatario, ai sensi dell'allegato schema di Convenzione, vengono svolti congiuntamente dalla Regione Sardegna e dalle Amministrazioni dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali soggetti costituiscono un tavolo tecnico permanente per la vigilanza tecnico- contabile relativa all'espletamento dei servizi in questione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La composizione del Collegio Sindacale della Società esercente i servizi oggetto di convenzione sarà disciplinata dalla norma di cui in premessa e nei termini ivi specificati.

ARTICOLO 6 (Fondi di esercizio)

Le risorse finanziarie statali necessarie alla copertura degli oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di cabotaggio marittimo tra la Regione Sardegna e le isole minori sono quantificate, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento legislativo che rechi la necessaria copertura finanziaria, in 12.332.440,84 euro per ciascuno degli anni di durata della convenzione. Tale ammontare, costituisce la quota del limite di spesa massima di **173.370.249,00** euro a carico dello Stato destinato a copertura degli oneri di servizio pubblico previsto per il Gruppo Tirrenia., La Regione Sardegna si impegna a contribuire alla copertura degli Oneri di Servizio Pubblico di cui alla convenzione, per la parte eccedente le risorse finanziarie trasferite dallo Stato di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)

Il presente Accordo produrrà effetti subordinatamente all’emanazione della norma indicata in premessa nei termini ivi specificati.

Roma, lì

Il Ministro dell’Economia e delle finanze

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Il Governatore della Regione Sardegna